

# **Celebrazione pubblica della Santa Messa in suffragio di cristiani non cattolici**

---

*Con lettera n. 7959 del 14 settembre 1976 la Nunziatura Apostolica trasmetteva il seguente Decreto, emanato dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, relativo alla celebrazione pubblica della Santa Messa in suffragio di cristiani non cattolici.*

*Si riporta, per documentazione, la traduzione italiana di detto Decreto, già trasmesso ai Vescovi in lingua latina.*

## **SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**

### **DECRETO**

#### **SULLA CELEBRAZIONE PUBBLICA DELLA MESSA NELLA CHIESA CATTOLICA PER ALTRI CRISTIANI DEFUNTI**

In diverse regioni viene richiesto a ministri cattolici di celebrare Messe in suffragio di defunti battezzati in altre Chiese o Comunità ecclesiali, soprattutto quando i defunti abbiano dimostrato speciale devozione e onore nei riguardi della religione cattolica, o ricoperto pubblici uffici a servizio dell'intera comunità civile.

Come è noto, non vi è alcuna difficoltà perché siano celebrate Messe private per tali defunti, anzi, esse possono essere raccomandate a diverso titolo, come, ad esempio, di pietà, di amicizia, di gratitudine, ecc., se non vi si oppone alcun divieto.

Circa le Messe pubbliche, invece, la disciplina vigente stabilisce che non siano celebrate per coloro che sono deceduti fuori della piena comunione con la Chiesa cattolica (Cfr. Can. 1241, coll. 1240, par. 1, I).

Essendo oggi mutate le condizioni religiose e sociali, che suggerivano la suddetta disciplina, da diverse regioni è stato chiesto a questa Sacra Congregazione se in determinati casi si possa celebrare anche la Messa pubblica in suffragio di tali defunti.

In merito i Padri della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver debitamente esaminato la questione nella Congregazione Ordinaria del 9 giugno 1976, hanno emanato il seguente decreto:

I. La disciplina vigente circa la celebrazione di messe pubbliche in suffragio di altri cristiani deve rimanere come norma generale anche per il futuro; e ciò anche per la dovuta considerazione della coscienza di tali defunti, i quali non hanno professato pienamente la fede cattolica.

II. A tale norma generale si può derogare, fino alla promulgazione del nuovo Codice, ogni volta che si verificheranno insieme le seguenti condizioni:

1) la celebrazione pubblica di Messe sia esplicitamente richiesta dai familiari, dagli amici o dai sudditi del defunto per un genuino motivo religioso;

2) a giudizio dell'Ordinario non vi sia scandalo per i fedeli.

Le due suddette condizioni si potranno più facilmente verificare quando si tratti dei fratelli delle Chiese Orientali, con le quali esiste una più stretta, anche se non piena, comunione in materia di fede.

III. In questi casi si potrà celebrare la Messa pubblica a condizione però che non sia menzionato il nome del defunto nella preghiera eucaristica, poiché tale menzione presuppone la piena comunione con la Chiesa cattolica.

Qualora insieme ai fedeli cattolici che partecipano alla celebrazione della Messa siano presenti altri cristiani, per quanto riguarda la *communicatio in sacris* vengano fedelmente osservate le norme emanate in materia dal Concilio Vaticano II (Decr. sulle Chiese Orient. Catt. « *Orientalium Ecclesiarum* », nn. 26-29, in A.A.S. 57 (1965), pp. 84-85. Decr. sull'Ecumenismo « *Unitatis redintegratio* », n. 8; *ibid.* 57 (1965), p. 98) e dalla Santa Sede (Cfr. « *Direttorio ecumenico* », nn. 40-42 et nn. 55-56, in A.A.S. 59 (1967), p. 587; p. 590-591. « Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa Cattolica », nn. 5-6; *ibid.* 64 (1972), pp. 523-525).

Il Sommo Pontefice Paolo VI, nell'udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede l'11 giugno c.a., derogando in quanto necessario al can. 809 (assieme al can. 2262, par. 2 n. 2) e al can. 1241, nonostante qualsiasi disposizione contraria, ha ratificato e approvato la suddetta decisione dei Padri e ha stabilito che venga promulgata.

Roma, dal Palazzo della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 11 giugno 1976.

+ FRANJO CARD. SEPER  
*Prefetto*

+ JÉRÔME HAMER, O.P.,  
*Segretario*